

Regolamento sulle modalità di elezione del difensore civico del Comune di Bologna e sul funzionamento e l'organizzazione del relativo ufficio di supporto.

ODG/PRG: 266 PG: 182877/2003 Data Seduta: 27/10/03 Data inizio vigore: 27/10/03

Regolamento sulle modalità di elezione del difensore civico del Comune di Bologna e sul funzionamento e l'organizzazione del relativo ufficio di supporto.

Art. 1

(Elementi di riferimento generali)

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico, le modalità di nomina dello stesso e l'organizzazione del relativo Ufficio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto.

2. Il Difensore Civico svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalle leggi vigenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8.

3. Il Difensore Civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

4. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse o insorte

a) per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego con l'Amministrazione.

b) da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti siano regolati da contratti o convenzioni, nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2

(Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza)

1. Alla carica di Difensore Civico è preposto un cittadino che, per comprovata competenza giuridico-amministrativa e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

2. Non possono essere candidati alla carica di Difensore Civico coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità previste per la carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Difensore Civico decade dalla carica.

3. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.

4. Si applicano altresì le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e di Quartiere del Comune di Bologna.

5. L' ufficio di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l' efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell' istituzione.

Non possono comunque ricoprire la carica di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento Europeo e Nazionale, dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali e di Quartiere nonché i membri di Governo e delle Giunte Regionali, Provinciali, Comunali;
- b) gli Amministratori ovvero i componenti dei Consigli di Amministrazione, o di organismi direttivi e di controllo altrimenti denominati, delle Aziende Sanitarie Locali di Bologna, delle Aziende, Istituzioni ed Enti controllati dal Comune, di Società a partecipazione comunale e di enti concessionari di pubblici servizi del Comune di Bologna;
- c) i dipendenti del Comune di Bologna e delle Aziende, Istituzioni, società ed enti controllati o partecipati a maggioranza dal Comune o affidatari di servizi pubblici del Comune di Bologna;
- d) coloro i quali, pur non legati da rapporto organico con le amministrazioni di cui alla precedente lettera, prestino attività di livello dirigenziale presso di esse;
- e) coloro i quali ricoprono cariche in organismi direttivi ed esecutivi di partiti politici o di organizzazioni sindacali e datoriali in ambito comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- f) i titolari, amministratori o dirigenti di imprese vincolate con le Amministrazioni di cui alla precedente lettera c) da contratti di opera o di somministrazione, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni da tali Amministrazioni, nonché i liberi professionisti che versino nelle medesime condizioni.

Le suddette cause di incompatibilità non hanno effetto se l' interessato cessa dalle funzioni dopo l' elezione.

6. E' inoltre causa di decadenza l' accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative.

7. Qualora, nel corso del suo mandato, il Difensore Civico venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, l' Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, qualora ritenga la questione fondata, procede alla contestazione di detta condizione invitando l' interessato a fornire spiegazioni entro il termine di cinque giorni. Ove, alla scadenza di tale termine, l' interessato non abbia fornito spiegazioni o le stesse siano state ritenute non idonee a dimostrare l' infondatezza della questione sollevata, l' Ufficio di Presidenza intima all' interessato di rimuovere le condizioni contestate entro dieci giorni. Spirato tale ultimo termine senza che sia stata integralmente operata la rimozione delle condizioni ostative alla conservazione della carica, il Consiglio procede alla dichiarazione di decadenza. Procede altresì a tale dichiarazione senza attendere il decorso del termine ove le cause accertate di decadenza non siano rimuovibili.

8. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale e ai redditi del Difensore Civico sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque presso l' Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale dove sono depositati con le stesse modalità previste per i Consiglieri Comunali.

Art. 3

(Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione del Difensore Civico)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l' elezione a Difensore Civico, informandone la cittadinanza entro congruo termine.

2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 2 possono presentare le proprie candidature alla carica di Difensore Civico, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.

3. Le candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali.

4. Le candidature ed i curricula sono sottoposti all' esame della I Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali", la quale provvede, previa definizione dei criteri di valutazione dei curricula, all' individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente idonei a ricoprire la carica, definendo una rosa di tre candidati da proporre al Consiglio comunale per l' elezione.

5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale nei modi e nei tempi previsti dall' articolo 13, comma 3 dello Statuto.

6. L' elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato.

Art. 4

(Dimissioni e revoca)

1. Il Difensore Civico può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.

2. La revoca del Difensore Civico è disposta per gravi motivi connessi all' esercizio delle sue funzioni.

3. La procedura di revoca è promossa dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Difensore Civico.

4. Il difensore Civico può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni che vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell' interessato, in seduta segreta. La proposta di revoca deve essere approvata con un quorum almeno pari a quello con il quale il Difensore Civico è stato eletto, ai sensi dell' art.13, comma 3 dello Statuto. Se la proposta di revoca è approvata il Difensore Civico cessa immediatamente dall' incarico.

6. A seguito della revoca, è avviato il procedimento di elezione di un nuovo Difensore Civico ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 5

(Modalità di intervento e poteri del Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico si attiva sulla base di specifiche richieste di intervento presentate, anche oralmente, da chiunque ne abbia interesse, fatto salvo quanto disposto dall' art. 8, oppure d' ufficio.
2. Qualora, da una preliminare istruttoria da esaurirsi entro dieci giorni, il Difensore Civico ritenga che l' istanza sia infondata o comunque che la richiesta che ne forma oggetto non necessiti del suo intervento ne dispone l' archiviazione informandone il richiedente.
3. Il Difensore Civico per l' esercizio dei compiti di cui all' art. 13 dello Statuto prende contatto con i responsabili del procedimento o, in mancanza, con il dirigente della struttura competente, i quali sono tenuti a prestare con la massima sollecitudine la loro collaborazione, e ad inviare al Difensore Civico entro quindici giorni una relazione conoscitiva sull' istanza presentata.
4. Il Difensore Civico per l' esercizio delle sue funzioni ha diritto nei confronti di tutti i dipendenti e dei relativi uffici e servizi comunali a:
 - a) richiedere, verbalmente o in forma scritta, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare e ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all' oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
5. Le notizie e le informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico con la massima completezza e tempestività. Le notizie e le informazioni sono - di norma - fornite per iscritto e trattate con la massima riservatezza. Il Difensore Civico è comunque tenuto al segreto d' ufficio, nonché al rispetto della normativa, anche comunale, in materia di tutela della riservatezza.
6. In ogni caso il Difensore Civico informa i soggetti che hanno richiesto il suo intervento, delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle azioni che possono, eventualmente, essere intraprese in via amministrativa o giurisdizionale.

Art. 6

(Attività di mediazione del Difensore Civico)

1. Il Difensore civico, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 13 dello Statuto e nelle materie sulle quali ricade il suo potere di intervento, può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell' istante, anche promuovendo incontri fra l' interessato e l' Amministrazione. Nel corso del tentativo di conciliazione il Difensore civico può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell' accordo.
2. Il Difensore Civico può anche avanzare ai Direttori dei Settori interessati dalle controversie ad esso segnalate proposte di conciliazione e transazione, nonché di riduzione ad equità del provvedimento, qualora le stesse possano risultare utili alla risoluzione delle problematiche, fatta eccezione per quelle inerenti le sanzioni amministrative, in ragione della disciplina specifica in materia.

Art. 7

(Ufficio del Difensore Civico)

1. Al Difensore Civico, in relazione alle funzioni attribuite e all' attività svolta, sono assicurati la struttura organizzativa, il personale e le risorse finanziarie.
2. All' Ufficio è assegnato un numero di dipendenti comunali adeguato per il pieno ed effettivo esercizio dei suoi poteri.
3. I profili organizzativi e le interazioni dell' Ufficio con i vari Settori dell' Amministrazione sono disciplinati da apposite disposizioni adottate dalla Giunta.
4. Al fine di razionalizzare la propria attività, il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione dell' Ispettore dei servizi, secondo quanto previsto dall' articolo 13 dello Statuto.

Art. 8

(Disposizioni operative e transitorie)

1. Al Difensore Civico spetta, per la durata dell' incarico, un' indennità mensile a carico del bilancio del Comune, da determinarsi con deliberazione della Giunta. Spetta inoltre al Difensore Civico il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.
2. Sino alla definizione di una compiuta disciplina legislativa in materia di controlli ovvero di specifiche disposizioni statutarie in ordine al sistema dei controlli, anche in base a quanto previsto dall' art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, si applica quanto disposto dall' articolo 69, comma 6 dello Statuto medesimo, intendendosi la norma nel senso per cui il Difensore Civico, sia che operi sulla base di elezione sia che intervenga per l' Amministrazione sulla base di convenzione con la Regione Emilia-Romagna, non esercita le funzioni di cui all' art. 13, comma 1, lett. b) dello Statuto medesimo.